Diffusione: 483.823 Dir. Resp.: Ferruccio de Bortoli da pag. 60

**SENTENZE** 

Lettori: 3.430.000

## Sbagliato giustificare l'evasione in nome del diritto alla privacy

di VALERIO ONIDA

aro direttore, una singolare ordinanza cautelare di un giudice del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli (la decisione, su un ricorso del 12 febbraio, è stata pubblicata il 20 febbraio), «mette in mora» l'intero sistema del cosiddetto «redditometro», che dovrebbe essere utilizzato dall'Agenzia delle Entrate ai fini dei cosiddetti accertamenti «induttivi» o sintetici dei redditi, basati sul confronto fra reddito dichiarato e spese effettuate o presuntivamente effettuate dal contribuente.

Secondo il giudice il sistema sarebbe del tutto incostituzionale e contrario ai diri fondamentali della persona. Perciò il provvedimento conclude ordinando all'Agenzia <u>delle Entrate</u> «di non intraprendere alcuna ricognizione, archiviazione, o comunque attività di conoscenza e utilizzo dei dati relativi a quanto previsto» dalla norma di legge sull'accertamento dell'imposta sui redditi, con riferimento al contribuente ricorrente. Il giudice napoletano, dopo aver richiamato ampiamente principi e giurisprudenza (del tutto condivisibili e condivisi) sui limiti in cui l'amministrazione può incidere sui diritti del cittadino, e avere affermato la propria competenza a preferenza di quelle del giudice tributario e del giudice amministrativo, svolge una critica a tutto campo al decreto ministeriale che ha disciplinato il nuovo «redditometro» (peraltro ancora in attesa di attuazione): decreto che sarebbe a suo dire «radicalmente nullo».

Le critiche (meglio sarebbe dire le stroncature) si articolano in molteplici argomenti: il riferimento, come termine di raffronto, a medie statistiche delle spese dei nuclei familiari (di diverse tipologie e in diverse zone territoriali), e il ricorso a statistiche effettuate dall'Istat per altri fini; il fatto che si prevede di valutare tutte le spese effettuate dal nucleo familiare; la presunta violazione del diritto di difesa perché il contribuente sarebbe nell'impossibilità di provare di avere speso meno di quanto risultante dalle medie Istat' (senza tenere conto del fatto che le medie opereranno solo come termine generale di riferimento, e non si presume affatto che ogni contribuente abbia effettivamente speso — e quindi guadagnato — quanto la media del gruppo cui viene ascritto, ma semmai si considera quanto il suo reddito dichiarato si discosti dall'importo delle spese effettuate o corrispondenti al tenore

di vita dei suoi «simili»).

Ancora, l'irragionevolezza del riferirsi a medie, quando i diversi contribuenti possono avere maggiore o minore capacità di spesa a seconda delle situazioni personali e del luogo in cui risiedono (stessa osservazione); la mancata tutela del risparmio, in quanto «sarà considerato lecito esclusivamente il risparmio che sia compatibile» con criteri di spesa «astratti e avulsi dalla realtà»; l'insufficienza del contraddittorio con il contribuente e la asimmetria della sua posizione rispetto all'Amministrazione, anche perché l'Agenzia delle Entrate è socia della società di riscossione Equitalia (ma che cosa c'entra il meccanismo della riscossione coattiva delle imposte dovute con i procedimenti di accertamento, rimessi all'Agenzia?).

Critiche a tutto campo, si diceva, oscillando fra quella di informarsi intrusivamente sulle spese effettivamente effettuate dai singoli contribuenti e quella di presumere che la spesa del singolo corrisponda alla spesa media della categoria. Ma il clou delle accuse (ed è anche l'aspetto che ha suscitato l'entusiasmo di qualche commentatore, che evidentemente vede negli accertamenti fiscali l'ombra dello «Stato di polizia fiscale») è che il nuovo sistema consentirebbe al Fisco di acquisire informazioni su tutte le spese poste in essere dal nucleo familiare, così privando definitivamente il contribuente e i suoi familiari «del diritto ad avere una vita privata, di poter gestire autonomamente il proprio denaro e le proprie risorse, a essere quindi libero nelle proprie determinazioni senza dovere essere sottoposto all'invadenza del potere esecutivo e senza dover dare spiegazioni dell'utilizzo della propria autonomia e senza dover subire intrusioni anche su aspetti delicatissimi



Dir. Resp.: Ferruccio de Bortoli

26-FEB-2013

da pag. 60

della vita privata quali quelli relativi alla spesa farmaceutica, al mantenimento e all'educazione impartita alla prole» e addirittura «alla propria vita sessuale». Già: il Fisco scopre che hai comprato un appartamento dato in uso, supponiamo, all'amante; o hai acquistato un costosissimo pacchetto di viaggio e vacanza per due o per quattro persone, o hai iscritto i tuoi figli a una costosissima scuola privata.

Non può domandargli: «Scusa, dove hai preso i soldi per questa spesa che risulta tu abbia effettuato, visto che dichiari redditi assolutamente inadeguati a tale scopo?». Il fiero contribuente, difeso dal giudice napoletano, risponde: «Fatti miei, non puoi sindacare come vivo e quali spese faccio, e come gestisco autonomamente il mio denaro» (anche se non ho dichiarato dove e quando l'ho guadagnato). Non dico che non ci possano essere, e magari ci siano, problemi specifici di tutela della privacy dei contribuenti: dei quali potrebbe forse essere investito più ampiamente il Garante dei dati personali. Ma, in generale, è del tutto evidente che in questa materia occorre attuare un giusto bilanciamento fra l'interesse del singolo a tenere riservate le informazioni che lo riguardano, e l'interesse dello Stato, altrettanto costituzionalmente rilevante, a ottenere l'adempimento del dovere di tutti di «concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva» (art. 53 della Costituzione). L'evasione non si può giustificare in nome della riservatezza.

Presidente emerito della Corte costituzionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lettori: 3.430.000

Diffusione: 483.823